

Tribunale di Brescia, II sezione penale, in composizione monocratica (Dott. Patroni Griffi), sentenza n. 2466 del 24.06.2019 – abbreviato

**Omesso versamento IVA – Difetto nella prova della dedotta crisi d'impresa – Responsabilità del fatto – Sequestro preventivo e confisca per equivalente obbligatoria sui beni del legale rappresentante della società**

Non può essere mandato assolto l'imprenditore che si limiti (con spontanee dichiarazioni) ad allegare l'impossibilità di procedere al versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per dedotte difficoltà economiche, sia in ragione del fatto che tali difficoltà vanno provate e non meramente allegate sia in ragione del generale dovere per l'imprenditore di accantonare l'IVA, ai fini del suo versamento (con termine ultimo da individuarsi nella scadenza prevista per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo).

La condanna dell'imprenditore, quale legale rappresentante della società che ha omesso i versamenti, comporta altresì la confisca per equivalente dei beni del predetto (*ex art. 12-bis d. lgs. 74/2000*, in continuità normativa rispetto all'art. 1 comma 143 l. 244/2007), benché nei confronti dei medesimi non sia mai stato disposto prima un sequestro preventivo, trattandosi di un'ipotesi di confisca obbligatoria.

Tribunale di Brescia, II sezione penale, composizione monocratica (Dott. Patroni Griffi), sentenza n. 2466 del 24.06.2019 – abbreviato

**Omesso versamento IVA – Difetto nella prova della dedotta crisi d'impresa – Responsabilità del fatto – Sequestro preventivo e confisca per equivalente obbligatoria sui beni del legale rappresentante della società**

Non può essere mandato assolto l'imprenditore che si limiti (con spontanee dichiarazioni) ad allegare l'impossibilità di procedere al versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per dedotte difficoltà economiche, sia in ragione del fatto che tali difficoltà vanno provate e non meramente allegate sia in ragione del generale dovere per l'imprenditore di accantonare l'IVA, ai fini del suo versamento (con termine ultimo da individuarsi nella scadenza prevista per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo).

La condanna dell'imprenditore, quale legale rappresentante della società che ha omesso i versamenti, comporta altresì la confisca per equivalente dei beni del predetto (*ex art. 12-bis d. lgs. 74/2000*, in continuità normativa rispetto all'art. 1 comma 143 l. 244/2007), benché nei confronti dei medesimi non sia mai stato disposto prima un sequestro preventivo, trattandosi di un'ipotesi di confisca obbligatoria.